

## **Al Garante della privacy poteri troppo estesi**

*di Giovanna De Minico*

Il caso Sircana non fa più notizia. Ma le questioni che ha posto sul rapporto tra cronaca e riservatezza rimangono assolutamente attuali. La prima riguarda la legittimità del provvedimento con cui l'Autorità garante dei dati personali ha vietato a chiunque per l'avvenire di trattare i dati sessuali del soggetto politico in questione. La seconda, di più ampio respiro, riguarda la conformità del potere di divieto e/o di blocco del Garante (articolo 143, comma 1, lettera c) decreto legislativo 196/03) con l'articolo 21, comma 2, della Costituzione.

La legge sulla privacy assegna al Garante il potere di vietare in tutto o in parte il trattamento illecito dei dati. E un trattamento di dati a fini informativi si reputa illecito se viola le regole del codice deontologico dei giornalisti, precisamente gli articoli 6 e 11. Per il primo, cronaca e riservatezza trovano un equilibrio possibile nella contenenza della forma espositiva, nella rilevanza sociale e nella essenzialità del fatto ai fini informativi. L'articolo 11, comma 2, dispone poi una proporzionalità inversa tra tutela della riservatezza e notorietà del soggetto, secondo un'equazione ad esempio largamente affermata nell'esperienza statunitense.

Il sistema si chiude nell'articolo 143 del decreto legislativo 196/03. Nel caso di diffusione di dati in assenza delle condizioni di cui sopra - contenenza, rilevanza, essenzialità - il Garante può vietare per l'avvenire a chiunque la medesima condotta, mancando anche una sola delle tre.

In sintesi il divieto deve essere circoscritto nell'oggetto, e riguardare unicamente quel particolare dato della vita personale del soggetto, nonchè nel contenuto, e inibire il trattamento futuro in ragione dell'inessenzialità del dato.

Così, il provvedimento del garante non è allineato alle prescrizioni normative ricordate, trattandosi di un divieto che copre ogni dato sessuale e peraltro formulato in termini assoluti.

L'atto in oggetto regala a un particolare soggetto politico un'immunità totale e perpetua dalla cronaca quanto alla sua vita sessuale ancorchè in avvenire alcuni suoi profili dovessero risultare indispensabili ai fini informativi, rovesciando la proporzionalità inversa tra privacy e riservatezza pur affermata nel codice dei giornalisti.

Passiamo ora alla seconda questione: il provvedimento del Garante potrebbe rappresentare l'occasione per meditare sull'ampiezza del potere di blocco che la legge gli ha conferito. Non si può eludere la questione della sua compatibilità col dettato costituzionale.

L'articolo 21, comma 2, della Costituzione pone il divieto assoluto di sottoporre la stampa ad autorizzazione o a censura. Considerato che la legge disegna il potere di blocco del Garante come un divieto pro futuro a chiunque di diffondere dati specifici di un soggetto in quanto inessenziali alla completezza informativa, si dovrà concludere che il blocco risulta essere più censorio della censura stessa per due ragioni. Il blocco infatti, vieta in anticipo la diffusione di un certo dato, non al singolo giornalista, bensì a chiunque intenda a trattarlo a fini informativi. E ancora il blocco vincola una serie di condotte, non una sola, ad allinearsi al divieto. Blocco e censura vietano così al giornalista un fare: informare.

Dunque, è difficile assolvere dal dubbio di incostituzionalità il potere di blocco pro quota.

O è incostituzionale, perchè sostanzialmente è una censura; o è conforme a Costituzione, sempre che si possa dimostrare in modo convincente che censura non è, senza artificiose

distinzioni che occultino - senza poterla negare - la realtà di un intervento preventivo sulla stampa.

A nostro avviso, un'ipotesi di riforma della legge privacy dovrebbe prendere in seria considerazione l'eliminazione del potere di blocco nel caso in cui lo stesso verta su dati e notizie oggetto di divulgazione con i mezzi di comunicazione. Questo taglio potrebbe essere equilibrato con l'attribuzione al Garante del potere di comminare sanzioni pecuniarie. Queste ultime, se ad esempio commisurate al fatturato dell'impresa di comunicazione, certe nell'ammontare, nonché pronte nella definizione, sarebbero sanzione efficace, e pertanto effettivo deterrente dei comportamenti lesivi della riservatezza.